



## CONVENZIONE PER IL CONTROLLO DEI RADIOLOGICI

CON LA PRESENTE CONVENZIONE  
A VALERSI A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE TRA:

( Convenzione in vigore dal 01/05/2006)

A.N.M.V.I. (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani), qui rappresentata dal suo Presidente dottor Carlo Scotti

**E**

SOFTEC Technology and Research srl, avente sede in Bologna, Via Albornoz 14, C.F. e P. IVA 02277091209, n. REA 426356 CCIAA BO, qui rappresentata dall'Amministratore Unico Dott. Piero Chirco.

### PREMESSO

- che gli Associati ad A.N.M.V.I. ed alle Associazioni scientifiche e professionali in essa federate svolgono attività medico veterinaria, spesso con l'impiego di impianti radiogeni;
- che ai sensi del D.Lgs. 230/1995 gli impianti radiologici debbono essere periodicamente controllati da personale qualificato ai fini di protezione radiologica (Esperto Qualificato ai sensi art. 77 DPR 230/95), con ciò adempiendo anche agli obblighi derivanti dalla vigente
- normativa in tema di sicurezza sul lavoro (L. 626/1994 e succ. mod.) per quanto riguarda l'impiego di apparecchi radiologici;
- che SOFTEC Technology and Research srl dispone tra il suo personale dipendente e collaboratore di numerosi Esperti Qualificati ai sensi del predetto articolo;

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) SOFTEC Technology and Research srl curerà la corretta fornitura del servizio di controllo delle installazioni radiologiche ai fini di radioprotezione ed impiego delle radiazioni a fini medico veterinari a favore degli Associati, sia ad A.N.M.V.I. che alle Associazioni in essa federate, che lo richiedano, ivi comprendendo:
  - i) Predisposizione della comunicazione del nominativo dell'Esperto Qualificato (E.Q.) agli Enti competenti, con relativa accettazione;
  - ii) Relazione di verifica periodica per gli impianti preesistenti;
  - iii) Rilascio del benessere all'uso degli apparecchi radiologici;
  - iv) Redazione dei progetti e conseguenti relazioni di prima verifica per le nuove installazioni o di modifica delle preesistenti;
  - v) Rilevazione delle dosi ambientali e conseguente individuazione e classificazione delle aree di lavoro in cui sia presente un rischio radiologico;
  - vi) Classificazione del personale;
  - vii) Predisposizione delle norme interne di radioprotezione;
  - viii) Redazione delle comunicazioni obbligatorie agli Enti di controllo in caso di nuova installazione, trasferimento, subentro, cessazione di apparecchi radiologici.
  - ix) Fornitura ed applicazione degli appositi contrassegni;
  - x) Istruzione del registro di sorveglianza fisica;

xi) Assistenza, senza spese ulteriori per l'intero biennio, per eventuali problemi tecnico – amministrativi, trattative con le Autorità (ispezioni, ecc.);  
xii) Modalità di adempimento agli obblighi di formazione professionale degli eventuali lavoratori dipendenti;  
xiii) Quanto altro richiesto per legge o normative non qui specificate o che entrassero in vigore successivamente alla data della presente convenzione in materia di radioprotezione;

2) I sopralluoghi tecnici comprenderanno anche l'effettuazione del controllo di qualità dell'apparecchio radiologico secondo un protocollo analogo alla radiologia medica.

3) La frequenza dei controlli sarà di prassi biennale - fatta salva la facoltà dell'Esperto Qualificato di concedere un benessere all'uso di durata più limitata o di non concedere tale benessere qualora lo ritenga necessario per motivi di sicurezza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle buone prassi applicate a livello nazionale ed internazionale.

4) SOFTEC Technology and Research srl si impegna a registrare le date di scadenza dei controlli effettuati dai propri Esperti Qualificati e a ricontattare gli aderenti alla presente convenzione in prossimità alla scadenza al fine di organizzare il sopralluogo per il rinnovo del controllo.

5) SOFTEC Technology and Research srl si impegna a fare effettuare tutte le misure presso gli studi e le altre attribuzioni tipiche dell'Esperto Qualificato dai seguenti Esperti:

a) Dott. Piero Chirco, Esperto Qualificato di III grado n. 340 ed Esperto in Fisica Medica;

b) Dott.ssa Silvia Penzo, Esperto qualificato di II grado;

ed ad esibire, su richiesta, le corrispondenti certificazioni.

6) SOFTEC Technology and Research srl si riserva di impiegare ulteriore personale, purchè regolarmente dotato dell'iscrizione nel registro degli Esperti Qualificati e previa accettazione da parte dell'A.N.M.V.I.;

7) Le tariffe applicate per l'esecuzione dei controlli sugli impianti radiologici – al netto dell'IVA in ragione dell'aliquota in vigore al momento della fatturazione - sono le seguenti:

Iscritti alle Associazioni Federate in A.N.M.V.I.:

1° impianto: € 170,00

Eventuali ulteriori impianti installati nella stessa struttura: € 103,00

Spese progetto e gestione pratica in caso di nuova installazione/trasferimento/subentro/cessazione: € 31,00

In strutture successive alla prima facenti capo allo stesso professionista-titolare si applicano le seguenti tariffe: 1° impianto € 150,00

Eventuali ulteriori impianti: € 95,00

Spese progetto e gestione pratica in caso di nuova installazione/trasferimento/subentro/cessazione: € 31,00

8) Nel caso in cui l'Esperto Qualificato rilasci un benessere di durata inferiore al biennio, i costi di cui al punto 7 sono proporzionalmente ridotti. Non verranno fatturati costi relativi a benessere di durata minore od uguale a tre mesi, eventualmente concessi per manutenzione e/o sostituzione, quando seguiti da un controllo effettuato con esito positivo.

9) SOFTEC Technology and Research srl dopo il primo biennio di validità della convenzione con ANMVI ha facoltà di proporre in qualunque momento l'adeguamento delle tariffe in vigore, che tuttavia entreranno in vigore solo dopo accettazione scritta da parte dell'A.N.M.V.I.

10) La presente convenzione ha valore per la durata di anni due a partire dal 01/05/2006 ed è tacitamente rinnovata per periodi di durata biennale salvo disdetta entro 90 gg. dalla data di scadenza mediante lettera raccomandata.

11) La presente convenzione si applica alle strutture veterinarie operanti nelle seguenti regioni: Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Toscana, Lazio, Abruzzo.

12) SOFTEC Technology and Research srl mantiene la completa autonomia nell'organizzazione delle modalità di erogazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

13) SOFTEC Technology and Research srl si impegna a fornire ad A.N.M.V.I. – su richiesta di quest'ultima – dati statistici riepilogativi circa l'adesione alla presente convenzione.

14) A.N.M.V.I. si impegna a consigliare ai professionisti iscritti alle Associazioni in essa federate che ne facciano richiesta di servirsi in via esclusiva degli Esperti Qualificati facenti capo a SOFTEC Technology and Research srl per gli adempimenti connessi al Decreto Legislativo 230/1995;

15) A seguito della stipula della presente convenzione A.N.M.V.I. concede a SOFTEC Technology and Research srl la qualifica di fornitore convenzionato e si impegna altresì a riportare detta convenzione all'interno del proprio sito Internet e nelle altre circostanze in cui pubblicizzi le proprie convenzioni in corso di validità;

16) SOFTEC Technology and Research srl ed A.N.M.V.I. potranno collaborare su materie di interesse comune; a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano la partecipazione e/o l'organizzazione di incontri tecnico-professionali, l'erogazione di corsi di formazione professionale in materia di sicurezza radiologica e quanto riguarda la sicurezza nell'uso degli impianti radiologici.

Per SOFTEC Technology and Research srl Dott . Piero Chirco

Per ANMVI - Il Presidente Dottor Carlo Scotti

**ANMVI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI**

**Via Trecchi, 20 – 26100 Cremona – tel 0372/40.35.37 – fax 0372/40.35.26 - info@anmvi.it – www.anmvi.it**